



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, il comma 340 dell'articolo 1 con il quale sono istituite le Zone franche urbane;

Visti i commi da 341 a 341-ter del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 con i quali sono disposte agevolazioni fiscali in favore delle piccole e micro imprese operanti nelle Zone franche urbane;

Vista la delibera CIPE 30 gennaio 2008, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 giugno 2008, n. 131, che ha fissato i "Criteri e indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle Zone Franche Urbane", nonché la successiva delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2009, n. 159, che ha operato la "Selezione e perimetrazione delle Zone franche urbane e ripartizione delle risorse";

Visto l'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che la riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione Coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui dalla lettera a) alla d) del comma 341 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano nelle Zone urbane individuate nella delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006, ricadenti nelle Regioni ammissibili all'obiettivo Convergenza;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 11 del 12 maggio 2012, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 23 del 14 maggio 2010 e, in particolare, l'articolo 67, che consente l'istituzione di ulteriori Zone franche urbane rispetto a quelle selezionate con delibera CIPE n. 14/2009, individuate secondo i criteri definiti dalla delibera CIPE n. 5/2008 e dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione n. 14180 del 26 giugno 2008 e ai sensi della quale sono state istituite le ulteriori Zone franche urbane di Bagheria, Enna, Palermo – porto, Palermo – Brancaccio e Vittoria;

Visto il comma l-bis del suddetto articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, che dispone che "rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo Convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti



all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità”;

Vista l'estensione, per effetto della disposizione di cui al predetto comma *l-bis* dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, della Zona franca urbana di Termini Imerese, già selezionata e perimetrata dalla delibera CIPE n. 14 del 2009, anche all'area industriale del medesimo Comune, così come individuata ai sensi del vigente Piano Regolatore Generale del Comune;

Visto il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni (legge di stabilità 2014) che dispone che “Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 luglio 2013, n. 161, che individua, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 179 del 2012, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 37;

Visto il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 24 settembre 2013 con il quale, in attuazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 7, del predetto decreto interministeriale 10 aprile 2013, è stata impegnata in favore dell'Agenzia delle entrate la somma di euro 37.725.861,13, appostata nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere utilizzata per iniziative in favore delle piccole e medie imprese siciliane e che la Regione Siciliana ha assentito sia destinata all'intervento nelle Zone franche urbane;

Vista la nota n. 40185 del 29 novembre 2013 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto alla Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea il trasferimento all'Agenzia delle entrate, sulla contabilità speciale n. 1778, delle risorse stanziare per le Zone franche urbane della regione Sicilia, per un importo pari, al netto degli oneri di assistenza tecnica, ad euro 144.060.000,00;

Vista le note n. 4605/Gab del 13 novembre 2013, n. 5057/Gab del 10 dicembre 2013 e n. 294/Gab del 21 gennaio 2014 con le quali la Regione Siciliana, in risposta alla nota n. 25422 del 24 luglio 2013, ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico le indicazioni circa l'istituzione di riserve di scopo nell'ambito delle Zone franche urbane ricadenti nel territorio regionale;

Visto il decreto direttoriale 23 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 2014, n. 24, con il quale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto interministeriale 10 aprile 2013, è stato adottato il bando per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui al citato articolo 37 del decreto legge n. 179 del 2012 in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia;

Vista la nota n. 928/Gab del 28 febbraio 2014 con la quale la Regione Siciliana ha segnalato che, relativamente alla Zona franca urbana di Sciacca, per mero errore materiale, nella nota n.



4605/Gab del 13 novembre 2013 è stata indicata un'allocazione pari al 30% delle risorse disponibili in favore delle imprese di nuova o recente costituzione, anziché del 10% come programmato, e ha contestualmente richiesto al Ministero dello sviluppo economico la rettifica del citato decreto direttoriale 23 gennaio 2014;

Visto il decreto direttoriale 4 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 marzo 2014, n. 61, che ha rettificato il decreto direttoriale 23 gennaio 2014, come richiesto nella predetta nota della Regione Siciliana n. 928/Gab del 28 febbraio 2014;

Vista la nota dell'Assessorato regionale delle attività produttive della Regione Siciliana, prot. n. 2586 del 5 giugno 2014, con la quale si autorizza il Ministero dello sviluppo economico a ridistribuire le risorse assegnate alle riserve e non utilizzate in favore delle istanze non interessate alle riserve stesse;

DECRETA:

Art. 1.

1. Sono approvati gli elenchi, riportati negli allegati dal n. 1 al n. 18 al presente decreto del quale costituiscono parte integrante, delle micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane della regione Sicilia, ammesse alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 aprile 2013. La concessione delle agevolazioni in favore delle imprese incluse negli elenchi contraddistinti dai numeri 1A,4A, 6A,8A è subordinata all'esperimento delle procedure antimafia.

2. Le agevolazioni spettanti a ciascun soggetto beneficiario, indicate negli elenchi di cui al comma 1, sono fruite, ai sensi dell'articolo 15 del decreto ministeriale 10 aprile 2013, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'avviso dell'adozione del presente decreto, con rinvio al testo integrale disponibile nel sito web istituzionale www.mise.gov.it. Con le predette modalità è assolto l'obbligo di comunicazione della concessione dell'aiuto alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui agli elenchi allegati al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)